

TAR Cagliari 26/02/1999 n. 206
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

Ai sensi dell'art. 5, co. 1 seconda parte della legge 10 febbraio 1962 n. 57, non è consentito alle singole imprese di partecipare a gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione per importi superiori a quello di iscrizione, venendo ad essere stabilito il criterio dell'elevazione del quinto rispetto all'iscrizione al solo fine della individuazione e determinazione dei lavori che ciascun costruttore può assumere, ma nulla disponendosi in ordine alla partecipazione alle gare